





NICOLA PISANI

# **“LA NUOVA RIEDUCAZIONE”**

**IL DIBATTITO SULLA METAMORFOSI  
DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA  
TRA PARADIGMI CORREZIONALISTI  
E PRINCIPIO DI DIGNITÀ MORALE DELLA PENA**





©

ISBN  
979-12-218-2132-1

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 6 AGOSTO 2025**

*A Franco*



## INDICE

### 13    CAPITOLO I

#### I limiti del paradigma correzionalista

1.1. Sezione I – Posizione del problema, 13 – 1.1.1. Introduzione. Il nuovo volto della prevenzione speciale “positiva”: crisi e trasfigurazione della rieducazione, 13 – 1.1.2. Paradigma individualizzante versus pena “illiberale”. I rischi derivanti dal potenziamento di una “prevenzione speciale negativa camuffata” nei modelli “sostitutivi”, 23 – 1.1.3. Le pene diversamente limitative della libertà personale e la ricerca di limiti in una prospettiva critico-garantistica. Alcuni rilievi sulla tensione tra garantismo e rieducazione, 27 – 1.1.4. Le “basi culturali” della “nuova rieducazione”. Dalla comunità delle emozioni al moralismo giuridico, 32 – 1.1.4.1. *Segue. Dal “moralismo penale” al “moralismo sanzionatorio”*, 34 – 1.1.4.2. *Segue. Moralismo sanzionatorio e dignità morale del reo*, 40 – 1.1.4.3. *Segue. Una possibile genesi della “nuova rieducazione” nelle concezioni “espressivo-comunicative” della pena. Pena versus “penitenza del reo”*, 43 – 1.1.4.3. *Segue. La risposta comunicativa al reato nel pensiero di Gunther e di Bennet. Prove tecniche di una rieducazione mediante riconciliazione. Dall'autore pericoloso all'autore moralmente riprovevole*, 47 – 1.2. Sezione II – Il dibattito critico sui limiti della rieducazione in rapporto alla dignità della persona, 50 – 1.2.1. Le teorie della retribuzione morale e la critica alla enfaticizzazione del ruolo della prevenzione speciale positiva: il pensiero di G. Bettiol, B. Petrocelli e M. Spasari. L'erronea identificazione tra emenda morale e “rieducazione” del condannato presente in alcune riletture della dottrina della retribuzione morale. È possibile isolare un nucleo liberal-garantista della retribuzione morale rispetto alla necessità che il reo sia rispettato nella sua libertà morale?, 50 – 1.2.2. La critica marxista. La trasfigurazione ideologica della rieducazione nella criminologia critica (Baratta): la special-prevenzione in funzione di

autolegittimazione ideologica di modelli punitivi esistenti. La convergenza con le critiche al modello “correzionalista” della scuola garantistica, 57 – 1.2.2.1. *Segue. La c.d. ossessione correzionale*, 61 – 1.2.3. Profili di possibile attualità delle riflessioni della “criminologia critica”, 65 – 1.2.4. La critica “garantistica” alla prevenzione speciale positiva e ai modelli correzionalistici. La tesi di Ferrajoli sul carattere illiberale del trattamento. Limiti, 66 – 1.2.5. Il tentativo di coniugare rieducazione e autonomia morale del condannato nella tesi della risocializzazione “emancipatoria” e non orientativa. La prospettiva solidaristica della risocializzazione, 68 – 1.2.5.1. *Segue. Critica alla “rieducazione morale” del reo e agli eccessi correzionalistici del sistema sanzionatorio. Dal “moralismo penale” al “moralismo sanzionatorio”*, 71 – 1.3. Sezione III – Il trattamento “rieducativo” e il paradigma “redentivo”, 76 – 1.3.1. L’affermarsi del paradigma correzionalista nel trattamento penitenziario prima della riforma dell’Ordinamento penitenziario, 76 – 1.3.2. Il rapporto di tensione tra il modello correzionale e il modello disciplinare nella riforma del sistema penitenziario dal 1975 al 1986 (Legge Gozzini): verso il “sinallagma penitenziario” non paritetico. Evoluzione della c.d. differenziazione trattamentale, 80 – 1.3.3. L’ideologia del trattamento. La negazione del carcere come trattamento, 84 – 1.3.3.1. *Segue. Apparenti momenti di interiorizzazione trattamentale e crisi del modello basato sull’osservazione della personalità nell’o.p. del 1975. La filosofia del trattamento, tra neo-correzionalismo e paradigmi moraleggianti. L’evoluzione dal custodialismo al correzionalismo extra-murario: misure alternative, e “scambio penitenziario” non paritetico: la rieducazione in condizioni di “coercizione morale”. Cenni al paradigma riparativo*, 87 – 1.3.4. Brevi considerazioni di sintesi sui rischi per la dignità morale derivanti dal “paradigma redentivo”, 92.

## 95 CAPITOLO II

### Rieducatività della pena e autonomia morale del condannato nella Costituzione italiana

2.1. Principio di umanizzazione e di dignità della pena. I limiti costituzionali imposti alla prevenzione speciale positiva, 95 – 2.2.1. *Segue. Ancora sul rapporto tra teoria dell’emenda e principio di dignità della pena*, 98 – 2.2. Principio di dignità della pena e *cogitationis poenam nemo patitur*. Riflessioni sul ruolo della retribuzione in funzione di limite garantistico alla rieducazione, 100 – 2.3. Il fondamento costituzionale del diritto alla libertà spirituale (autonomia morale) come limite alla prevenzione speciale positiva, 107 – 2.3.1. *Segue. Ulteriori conferme al fondamento costituzionale del principio di tutela della dignità morale desunte dal rapporto tra paternalismo penale e libertà spirituale dei soggetti sottoposti a coercizione penale*, 113 – 2.4. Sulla compatibilità del principio rieducativo con la tutela della libertà morale del reo. Esiste un diritto alla risocializzazione del reo? Critiche, 115 – 2.5. Dignità della pena e pluralismo democratico: cenni ai profili problematici posti dalla riparazione simbolica e rinvio, 117.

## 121 CAPITOLO III

## La “pena incerta” e senza funzione

3.1. Sezione I – Le misure sospensivo–probatorie, 121 – 3.1.1. Premessa, 121 – 3.1.2. Attualità del dibattito sul modello correzionale e nuove tendenze nel sistema sanzionatorio. Il potenziamento della discrezionalità vincolata a contenuti preventivi, 123 – 3.1.3. Le pene senza funzione nel quadro della crisi della rieducazione, 128 – 3.1.4. Le misure alternative come apparente fuga dalla pena: il paradigma della “pena incerta”. Il paradosso della de–individualizzazione delle misure alternative, 132 – 3.1.4.1. *Segue. Lo snaturamento dell’affidamento in prova ai servizi sociali in funzione deflattiva. La vocazione sostitutiva. Le aporie sospensive*, 136 – 3.1.5. La lenta emersione di nuovi paradigmi: la modifica dell’art. 47 comma 2 o.p. e il ruolo dell’U.E.P.E. nell’osservazione della personalità del condannato in libertà. Dalla rieducazione individualizzante alla riparazione in comunità, 140 – 3.1.5.1. *Segue. Paradigma riparativo dell’affidamento in prova e dignità morale del reo*, 143 – 3.1.6. La “debole” rieducazione nella struttura originaria della sospensione condizionale. L’evoluzione verso il modello probatorio con l’introduzione dei c.d. oneri prescrittivi, 148 – 3.1.6.1. *Segue. Il ruolo delle prescrizioni condizionali a cavallo tra rieducazione e intimidazione*, 151 – 3.1.7. L’evoluzione verso un modello di tipo riabilitativo. La tendenziale sproporzione delle prescrizioni rispetto alla gravità del fatto. La matrice securitaria e l’attenuazione della dimensione rieducativa della “nuova” sospensione condizionale della pena, 154 – 3.2. Sezione II – Pene sostitutive, autonomia morale e garantismo, 159 – 3.2.1. Introduzione: dalle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi alle nuove pene sostitutive. Efficienze e produttività del sistema punitivo?, 159 – 3.2.2. Le funzioni delle pene sostitutive: la nuova vocazione special–preventiva in positivo. La finalità di rieducazione e di risocializzazione in positivo (limite nell’art. 27, comma 3 Cost.), 163 – 3.2.3. Il potere discrezionale del giudice nella commisurazione: la tendenziale incompatibilità tra carcere e rieducazione, 165 – 3.2.3.1. *Segue. I rapporti tra pericolo di recidiva e rieducazione in una recente sentenza della quinta sezione. Una relazione impossibile. Rischi di scivolamento verso la pena per l’autore*, 173 – 3.2.4. I rapporti con le misure alternative. Il nodo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, 176 – 3.2.5. Semilibertà sostitutiva, 178 – 3.2.6. Detenzione domiciliare. Premessa, 178 – 3.2.7. La detenzione domiciliare dal modello sospensivo al modello “sostitutivo”. Possibili profili di incompatibilità con il dettato costituzionale, 182 – 3.2.7.1. *Segue. L’evoluzione in senso correzionale della detenzione domiciliare*, 184 – 3.2.8. Il lavoro di pubblica utilità, a cavallo tra vocazione riparatoria/comunitarista e paradigma correzionale. Prove tecniche di efficientismo punitivo, 186 – 3.2.9. Riflessioni conclusive. Pene sostitutive e garanzie della dignità della persona. I limiti del “paradigma sostitutivo” efficientista, 189.

## 199 CAPITOLO IV

## Rieducazione e riparazione. La giustizia riparativa nella riforma Cartabia e la nuova rieducazione

4.1. Prime riflessioni sul preteso nesso di implicazione tra rieducazione/riparazione nell'art. 27, comma 3 Cost.: *nulla poena sine reparazione*? Segue: rieducazione mediante riconciliazione come diritto al dialogo la vittima? Possibilità di concepire un diritto alla risocializzazione ai sensi dell'art. 27, comma 3 Cost. La sentenza della Corte n. 179 del 2017. La critica di Fiandaca, 203 – 4.2. Giustizia riparativa, modelli punivi “reocentrici” e rieducazione, 207 – 4.3. I rischi della torsione moralistica della rieducazione nel prisma della giustizia riparativa: il *surplus* di punizione mediante correzione del reo, 209 – 4.4. L'umanizzazione (parificazione) dei processi rieducativi orientati alla riconciliazione (De Francesco). Il rischio di una rieducazione *on demand*. Ruolo della vittima nella giustizia penale e rischi per la libertà derivanti dai paradigmi vittimocentrici. Rieducazione ed emozioni della vittima. Populismo penale, egemonizzazione delle vittime e rieducazione. La rieducazione come limite all'inasprimento della risposta punitiva, 210 – 4.5. Giustizia riparativa nella riforma Cartabia e rieducazione. L'emersione del paradigma moralistico nella tesi della irrilevanza dell'esito riparativo. Il vincolo assiologico della riparazione. Compatibilità con il pluralismo democratico della Costituzione, 212 – 4.6. Rieducazione e giustizia riparativa in fase esecutiva. Cenni, 218 – 4.7. Conclusioni sulla compatibilità della giustizia riparativa con il principio rieducativo, 220.

## 221 CAPITOLO V

## La “nuova rieducazione” nel sistema penale

5.1. Sezione I – La correzione del minorenni, 221 – 5.1.1. La recente politica sanzionatoria: il ruolo della incapacitazione. Introduzione, 221 – 5.1.2. Brevi cenni all'evoluzione del paradigma correzionale nel sistema della prevenzione minorile, 224 – 5.1.3. La nuova figura di autore pericoloso minorenni. La funzione incapacitante delle misure di prevenzione personale estese ai minori nel decreto-legge n. 121 del 2023 (Decreto Caivano): la “repressione mediante prevenzione” dei minori, 226 – 5.1.3.1. *Segue. La “stretta” securitaria. L'introduzione dei reati ostativi alla messa alla prova dei minorenni nel processo minorile (art. 28 comma 5-bis d.P.R. 448 del 1988). Il trade off tra rieducazione, neutralizzazione e giusta punizione. Il riemergere della dimensione “espressiva” della pena “minorile”, 231 – 5.1.4. La definizione anticipata del procedimento minorile basata sul “percorso di rieducazione del minore” (art. 27-bis): la correzione dei minorenni, 235 – 5.1.5. Brevi conclusioni, 238 – 5.2. Sezione II – Rieducazione e prospettive correzionalistiche negli istituti di “deflazione sostanziale”, 239 – 5.2.1. Il ruolo della rieducazione nell'istituto*

della messa alla prova (artt. 168-*bis* – 168-*quater* c.p.), 239 – 5.2.2. Speciale tenuità del fatto (131-*bis* c.p.) e condotta susseguente al reato tra capacità a delinquere e bisogno di pena. Prove tecniche di riorientamento teleologico del giudizio di esiguità del fatto, 247 – 5.2.3. L'evoluzione del concetto di sicuro ravvedimento nell'art. 176 c.p. come banco di prova della recente evoluzione della rieducazione, 256 – 5.2.3.1. *Segue. Le oscillazioni della giurisprudenza tra un paradigma laico (costituzionalmente orientato) e uno "moralistico-redentivo" di sicuro ravvedimento*, 261 – 5.3. Sezione III – Collaborazione processuale, rieducazione e autonomia morale, 266 – 5.3.1. Posizione del problema, 266 – 5.3.2. La collaborazione sostanziale e la pretesa "continuità" politico-criminale della strategia premiale, 266 – 5.3.3. Le ipotesi di collaborazione processuale nella lotta al terrorismo e alla mafia e la nascita del diritto premiale d'autore: i tipi d'autore del pentito e dell'impenitente, 269 – 5.3.4. Finalità di prevenzione generale a base della collaborazione processuale e rischi di asservimento della persona, 273 – 5.3.4.1. *Segue. Collaborazione processuale e special-prevenzione. Il problema della libera adesione al "trattamento" collaborativo. Impulso alla collaborazione e dignità del condannato*, 275 – 5.3.5. Dal modello unitario della riforma del 1975 alla differenziazione trattamentale in funzione securitaria. La controriforma carceraria del 1991 e l'introduzione del "doppio binario penitenziario" in funzione repressiva: tramonto o trasfigurazione della rieducazione?, 277 – 5.3.6. La differenziazione per tipi di autore: la figura del terrorista dissociato non collaborante nella legislazione emergenziale, 282 – 5.3.7. Il regime della prova rafforzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 all'ordinanza n. 97 del 2021. Regime ostativo e conseguenze afflittive ulteriori: il principio di autonomia morale del soggetto sottoposto a trattamento penitenziario e la strumentalizzazione della rieducazione per finalità di prevenzione generale, 284 – 5.3.7.1. *Segue. La riforma del d.l. n. 162 del 2022 convertito in l. 30 dicembre 2022, n. 199*, 288 – 5.3.8. Riflessioni conclusive a margine dei profili di lesione della dignità del non collaborante. Una "nuova rieducazione"?, 294.



## CAPITOLO I

# I LIMITI DEL PARADIGMA CORREZIONALISTA

### I.1. SEZIONE I – POSIZIONE DEL PROBLEMA

#### **I.1.1. Introduzione. Il nuovo volto della prevenzione speciale “positiva”: crisi e trasfigurazione della rieducazione**

Nella letteratura penalistica, da alcuni anni, anche in coincidenza con l’apertura di una nuova stagione di riforme del sistema sanzionatorio, si è ravvivato il dibattito sulla vitalità della rieducazione all’interno del sistema sanzionatorio penale<sup>(1)</sup>. Non colpisce più di tanto che la discussione si sia concentrata sull’attualità del principio rieducativo alla luce del divario tra mito e realtà<sup>(2)</sup>. La post-modernità sarebbe caratterizzata dalla crisi dell’ideale «di una pena che restituisca alla società un uomo migliore in grado di rispondere alle attese del consorzio civile» espressione a sua volta di una tendenza immanente alla post-modernità «all’abbandono dei grandi progetti per l’uomo»<sup>(3)</sup>, elaborati a partire dalla stagione illuministica<sup>(4)</sup>: la crisi del principio rieducativo

(1) A riprova della rivitalizzazione del dibattito si veda A. Menghini – E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*. Atti del Convegno Trento, 21–22 gennaio 2022, Trento, 2022.

(2) Fondamentale sul tema il contributo di E. Dolcini, *La rieducazione tra mito e realtà*, in *Riv. it.*, 1979, 469.

(3) E. Dolcini, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *Riv. it.*, 2018, 1667–1692.

(4) S. Moccia citato da Dolcini, *op. cit.*

avrebbe ragioni profonde poiché investirebbe la stessa filosofia alla base del modello special-preventivo orientato alla risocializzazione; e cioè, per un verso, la fiducia positivista incondizionata nella possibilità di recuperare il reo — attraverso un trattamento idoneo — ai valori della convivenza civile violati; per altro verso, essa sarebbe figlia della crisi di quel modello di società consensuale, «solidamente ancorate a sistemi di valori comuni»<sup>(5)</sup>. Risulta evidente, tuttavia, che un interrogativo così “radicale” rischia di impoverire il dibattito, polarizzandola attorno ai poli di una discussione per così dire ideologica: e ciò perché, pur riconoscendosi la crisi della rieducazione sul piano effettuale, non per questo sembra legittimo decretarne *sic et simpliciter* il tramonto come pretesto per un “ritorno alla mera deterrenza e alla prevenzione neutralizzatrice». Nessuno dovrebbe invocare un’era della post-rieducazione. Si possono, anzi, condividere le parole di G. Kaiser sul punto: «a parte la critica che può essere rivolta verso l’ideologia del trattamento, non è possibile rinunciare agli sforzi terapeutici e socio-pedagogici. Diversamente, in nome di una maggiore razionalità e giustizia, verrebbero barattate solo disumanità e regressione»<sup>(6)</sup>. E, d’altra parte, è indubbio che sul dibattito pesano le critiche oramai scontate al carcere come ipotetico strumento per la rieducazione, dovendosi anzi riconoscerne gli effetti gravemente desocializzanti come un dato acquisito dalla teoria della pena, ove la rieducazione sembra, piuttosto, aver acquisito una valenza positiva solo in chiave di umanizzazione. Al punto che le critiche alla efficacia rieducativa del trattamento carcerario — come si è detto giustamente, appaiono «sproporzionate» e “non pertinenti” rispetto all’oggetto, stante che questo — cioè il carcere — si è già ideologicamente emancipato da ogni pretesa special-preventiva»<sup>(7)</sup>.

A ciò si aggiunga il contrasto alla filosofia trattamentale, che proviene dalle ideologie punitive securitarie ancorate a postulati neo-retribuzionisti, e animate da una radicale sfiducia verso ogni forma di

(5) Così F. Mantovani, *La “perenne crisi”. E la perenne vitalità della pena. E la “crisi di solidità” del diritto penale*, in *Studi in onore di Marinucci*, vol. II, Milano 2006, 1171, 1176, che ravvisa un rapporto di proporzionalità inversa tra attuabilità pratica della risocializzazione e conflittualità di una società.

(6) Così Dolcini, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, cit., 1672.

(7) Così M. Pavarini, *La pena “utile”, la sua crisi e il disincanto: una pena senza scopo*, in *Rass. penit. e criminol.* 1983, 1 ss. 22 che muove radicali critiche all’idea stessa della rieducazione mediante il carcere.

trattamento: esse inclinano a un modello di pena–castigo che reclama, «meno patologismo e più responsabilità individuale» e «maggiore certezza giuridica contro l'indeterminatezza della legge e della discrezionalità del giudice»<sup>(8)</sup>. È un fatto che alla percezione di crisi della giustizia punitiva tradizionale, per la rilevata sua inesistente efficacia preventiva, corrisponda sul piano politico, una contrapposta tendenza punitivistica, di matrice populistica e securitaria, connotata da una vera e propria “passione per il punire”, che soffoca, dietro questo impulso, ogni possibile ricerca del ruolo della rieducazione<sup>(9)</sup>. Ecco perché, a fronte della riproposizione di strategie sanzionatorie, basate sul *just desert*, soprattutto in Italia, dinanzi a tendenze contrapposte ma tutte orientate al contrastare l'ideologia del trattamento, la maggior parte della dottrina si è trincerata in una difesa dell'idea rieducativa per la sua innegabile portata umanizzante del sistema penale<sup>(10)</sup>.

È chiaro, tuttavia, che qualunque ragionamento sulla centralità dell'idea rieducativa non possa arenarsi sulle paludi del dibattito tra teorie retributive e preventive, per quanto fruttuosa sia la dialettica tra retribuzione e rieducazione<sup>(11)</sup>. Non si può, cioè, non guardare all'interno della rieducazione ponendosi lungo quel percorso di rilegittimazione assiologica del modello rieducativo<sup>(12)</sup> che si è reso necessario nel tempo, in ragione delle anzidette sollecitazioni provenienti dalla c.d. “nuova retribuzione” e dal conseguente disorientamento che ne è derivato; al punto da far parlare, a proposito della rieducazione, come di un “concetto fai da te”<sup>(13)</sup>. Ciò, anzitutto, perché sarebbe utile rispondere al quesito di fondo sulla reale estensione dell'idea rieducativa: e

(8) F. Mantovani, *La “perenne crisi”*, cit., 1177.

(9) Così G. Fiandaca, *Punizione, rieducazione, riparazione*, in *Criminalia* 2024, *Discrimen*, 16.12.2024, 2. Sulla passione per il punire cfr. D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2018. Sulla deriva securitaria del sistema penale, si veda L. Risicato, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019.

(10) Per tutti G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione*; E. Dolcini, *Il principio della rieducazione del condannato*, 1668.

(11) Così G. Kaiser, *Criminologia*, Milano, 197, 155.

(12) Sulla necessità di una ricerca di giustificazione sul terreno concreto dell'efficacia dei trattamenti rieducativi, cfr. F. Giunta, *Quale giustificazione per la pena?*, cit., 278 il quale si mostra “possibilista” circa la verificabilità empirica dell'efficacia preventiva dei trattamenti special–preventivi guardando ai tassi di recidiva. Sul punto anche, V. Mongillo, *La finalità rieducativa della pena*, 173.

(13) Così G. Fiandaca, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva*, cit., 216.

perciò se abbia senso “rivitalizzare e rilanciare la rieducazione anche in ambito intramurario” o piuttosto, preso atto del fallimento dell’istanza risocializzativa all’interno della dimensione carceraria, lasciare il campo della risocializzazione alle sole misure alternative<sup>(14)</sup>; prospettiva, quest’ultima, che rischierebbe di impoverire la stessa idea di risocializzazione con l’effetto di confinare la risocializzazione ad «aperture rieducative a posteriori che restano sovente percepite, nel sentire sociale, come un deflettere (talora ricondotto, per diletto, a c.d. buonismo) dall’eseguire le pene nella loro forma giusta ed efficace»<sup>(15)</sup>. Per altro verso — nella nuova temperie culturale — credendo che vi sia spazio per un modello di rieducazione autenticamente espressivo di un diritto penale “umanistico” e personalistico, bisogna chiedersi se lo stesso paradigma rieducativo sia sottoposto a più o meno latenti dinamiche di ibridazione tra modelli correzionalisti e modelli neo-retribuzionisti. Non sorprende affatto, ad esempio, che si ripropongano nella discussione i problemi di compatibilità del modello rieducativo con i principi cardine del diritto penale liberale, quali il principio di laicità e di pluralismo e il principio di materialità/offensività, che collocano la prevenzione della lesione dei beni giuridici al centro della giustificazione della pena in una società liberale<sup>(16)</sup>. Sicché le critiche del garantismo penale all’ideologia del trattamento, riemergendo in termini pressoché identici, sembrano riacquistare spessore e sorprendente attualità, anche perché non si può negare che lo stesso concetto di rieducazione si presta ad essere strumento di «pretese pedagogiche autoritativamente imposte come tali poco compatibili con una democrazia costituzionale rispettosa dei principi del pluralismo e dell’autonomia individuo»<sup>(17)</sup>. Né d’altra parte si può ignorare il rapporto

---

(14) G. Fiandaca, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva*, cit., 214.

(15) Così, efficacemente, L. Eusebi, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *Sistema penale*, 10.4.2024, 2.

(16) G. Cocco, *Punibilità e pene*, cit., 47. Secondo A. Fiorella, *Rieducatività della pena*, cit., 104: «al di là delle diverse interpretazioni del principio, va attentamente valutato il rischio di violare la personalità individuale, realizzare, con una forzatura, l’ideale della rieducazione».

(17) G. Fiandaca, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva*, cit. 215, il quale acutamente rileva che nella prassi si registra una tendenza a privilegiare il versante per così dire negativo della rieducazione e cioè quello della tutela dei diritti fondamentali, anziché quello trattamentale.

virtuoso, di reciproca interazione tra retribuzione e rieducazione<sup>(18)</sup>, che dovrà essere valorizzato proprio nella prospettiva della identificazione di un nucleo di diritti inviolabili che si oppone a concezioni special-preventive potenzialmente illiberali.

Tuttavia, la riproposizione del dibattito sulla crisi della rieducazione, sia sul piano effettuale che dei presupposti — lo ribadiamo — non dovrebbe significare in alcun modo la riproposizione di un attacco alla logica del trattamento, e men che meno al principio rieducativo, ma la ricerca di un nucleo di principi attinente la dignità della persona che, in realtà sono posti in pericolo proprio dalla tendenza alla svalutazione del momento rieducativo e, della sua portata umanizzante e dall'accoglimento di un modello correzionale che distingue delinquenti correggibili e incorreggibili, di fatto puntando alla differenziazione per “tipi di autore”<sup>(19)</sup>.

La tendenza cui accenniamo è tutt'altro che tranquillizzante: il mito della certezza della pena, che sottende l'idea della sanzione penale come valore in sé, e le logiche tradizionali della prevenzione mediante deterrenza ultimamente tendono a inocularsi nel paradigma della rieducazione; più che un fine reale (quello risocializzativo) verso cui deve tendere la pena elevando un argine agli effetti desocializzanti del carcere in prospettiva umanizzante, la rieducazione, diventa una chiave di accesso verso nuove forme di controllo sulla persona del reo, proiettate sul suo

---

(18) Esiste un aspetto certamente positivo del rapporto tra rieducazione e retribuzione come osserva F.C. Palazzo: «La retribuzione, non solo continua ad accompagnare — come un'ombra, appunto — la rieducazione, ma si è addirittura insediata nel suo tessuto concettuale e operativo, diventandone quasi parte integrante e imprescindibile e dando così luogo a uno schema di possibili coesistenza tutto sommato accettabile». In particolare, la virtuosità di questo rapporto si coglie, nel legame tra colpevolezza/proporzione e rieducazione: posto che queste ultime, secondo la giurisprudenza costituzionale si ricavano «proprio dal principio rieducativo, nel senso che non sarebbe immaginabile una pena rieducativa che fosse per eccesso sproporzionata o prescindesse dalla colpevolezza». Nello stesso senso cfr. F. Bricola, *Rapporti tra dommatica e politica criminale*, cit., 24: «il superamento di una concezione eticizzante della giustizia penale attraverso il passaggio della colpevolezza da fondamento a limite... conduce all'assunto che ogni colpa richiede la sua pena, “pena corretta è solo quella necessaria” ove la necessità va rapportata a valutazioni di prevenzione speciale e generale».

(19) G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Rass. Crim.*, 1982, 437 ss. Con la lucidità e capacità di anticipare i tempi, nel riaffermare la necessità di concepire la funzione rieducativa come connotato indefettibile di ogni forma di pena, aveva compreso che ciò significava opporsi vibratamente all'idea di una pena per gli incorreggibili dotata di esclusiva funzione ed efficacia neutralizzatrice e segnatamente, al modello di un carcere organizzato per tipi di autore.

foro interiore<sup>(20)</sup> in nome della valorizzazione delle istanze di special-prevenzione positiva e di neutralizzazione/incapacitazione del delinquente pericoloso (prevenzione speciale negativa). Sicché, anche l'ideale della rieducazione rischia di subire contaminazioni dalla logica della prevenzione che «assegna all'intero sistema penale e alla pena la funzione di contrastare *tout court* la pericolosità dei criminali e dei potenziali criminali»<sup>(21)</sup>; sicché l'istanza risocializzativa rischia di sacrificare quella sua cifra essenziale che è la proiezione sulla persona umana, sull'altare della tutela della sicurezza collettiva. Peraltro, l'accentuazione delle tendenze correzionaliste all'interno del processo rieducativo<sup>(22)</sup> — sempre più lastricato di “oneri” di prova di collaborazione processuale o di realizzazione di comportamenti attivi sintomatici della recuperata socialità del reo, — non sempre risulta realmente “utile” e consentaneo alla finalità preventive di stabilizzazione collettiva e neutralizzazione della pericolosità, in vista della tutela della sicurezza collettiva. In concreto: si pensi al meccanismo del c.d. “scambio penitenziario”, congiunto ad un impoverimento della discrezionalità giurisdizionale nella concessione dei benefici penitenziari: è legittimo invocare il principio rieducativo come complementare ai canoni di effettività e certezza della pena — sì che la concessione dei benefici sia ancorata a prognosi individualizzate formulate nell'esercizio della discrezionalità<sup>(23)</sup> ma è innegabile che ciò risponda più ad una logica sostanzialmente di intimidazione “speciale” che non di autentica rieducazione. Se da un lato sembra eccessivo parlare di trasfigurazione dell'istanza rieducativa nel diritto vivente in un qualcos'altro che sottenda più pervasivi fini di controllo/neutralizzazione; il che semmai, è la conseguenza dello snaturamento dell'ideale stesso della rieducazione e non già un motivo di superamento del modello rieducativo in

---

(20) F. Giunta, *L'eccezione come regola nel diritto penale*, cit., 148, parla significativamente di “esecuzione penale dell'atteggiamento interiore”.

(21) F. Viganò, *La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell'ordinamento italiano*, cit., 1355.

(22) Sul rischio di potenziale attitudine della rieducazione alla manipolazione morale del condannato indotta da una indeterminatezza del fine rieducativo cfr. F. Giunta, *Quale giustificazione per la pena?*, cit., 276.

(23) Così F. Giunta, *Ghiribizzi penalistici per colpevoli*, cit., 232 per il quale, in questa ottica, è corretto affermare che «la fruizione dei benefici penitenziari — per non risolversi in una forma di clemenzialismo inconciliabile con la natura repressiva del diritto penale — non sia pianificabile *ex ante*».

quanto affetto da intrinseca illiberalità, anche perché, in linea di principio si potrebbe obiettare che l'offerta rieducativa è pur sempre "somministrata" in base a regole poste da un ordinamento democratico<sup>(24)</sup>; dall'altra parte, guardando alla dimensione concreta dei fenomeni, «bisogna intendersi sui contenuti effettivi del traguardo rieducativo, perché, un conto è la cessione, da parte del colpevole, della sua potenziale residua antisocialità, lasciando ragionevolmente presumere che si asterrà dal commettere futuri reati; altro conto ad esempio è pretendere che il condannato collabori alla punizione dei suoi eventuali complici»<sup>(25)</sup> in vista del contrasto alla criminalità organizzata. Anche l'ambito della premialità — ove pure la tensione con i principi garantistici, almeno apparentemente, sembrerebbe più tollerabile, risolvendosi le scelte del legislatore nell'ampliamento della sfera di libertà del "premiato"<sup>(26)</sup> — in realtà condivide i medesimi fini general-preventivi *in primis*, ma anche quei traguardi special-preventivi (più o meno simbolici) di trasformazione radicale (*rectius* strumentalizzazione) della persona. E, quindi, anche in tale settore, è da chiedersi se e in qual misura sia compatibile con il modello di rieducazione concepito in Costituzione, la logica premiale per cui, ad una riduzione dell'afflittività corrisponda una perdita di dignità del condannato. Si tratta semmai di concepire modelli premiali sì da preservare *chance* di fuoriuscita dal circuito criminale, senza pretendere sforzi che abbiano come fine autentico quello di piegare la dignità del reo. In sintesi, la domanda di fondo che ci si deve porre è quale sia il vero volto della rieducazione che va delineandosi alla luce delle recenti riforme. È legittimo paventare il pericolo che, una volta assurta la rieducazione — non solo a criterio di ispirazione in senso umanitario e individualizzante del trattamento — ma a rango di autentico criterio unico di legittimazione del sistema punitivo<sup>(27)</sup> (al motto "si punisca per rieducare il reo"),

(24) Così, L. Eusebi, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, cit., 8, che smentisce il preteso collegamento tra rieducazione e coazione morale.

(25) F. Giunta, *op. ult. cit.*, 233.

(26) Così C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione*, Milano, 2002, 406.

(27) A. Baratta, *Prefazione* a S. Moccia, *La perenne emergenza*, cit., XIII, fa riferimento alla dommatica penale come scienza della legittimazione, che agisce all'interno di una strutturale distanza «tra il reale funzionamento della giustizia criminale e i programmi legislativi, la stessa produzione legislativa e i principi costituzionali». Sulla impossibilità di concepire la funzione rieducativa come autonomo criterio di legittimazione, anziché come limite, al pari della

«tale esaltazione della finalità rieducativa, in fase di comminatoria e di esecuzione, sia all’origine di detta metamorfosi della sanzione penale, che si allontana in modo crescente dallo scopo (che è anche limite all’uso della pena) di prevenzione della lesione dei beni giuridici protetti, e tende sempre più a divenire una pena senza scopo»<sup>(28)</sup>. Riflettendo su questo aspetto, allora, ci sembra impossibile non muovere la nostra indagine dal quesito se la prevenzione generale debba agire in funzione di limite, poiché essa evidenzia come «una teoria della pena debba prevenire anche la violenza punitiva dello Stato manifestata nella pena arbitraria»<sup>(29)</sup>, e noi diremo, nella pena che deve rieducare ad ogni costo e/o neutralizzare la pericolosità soggettiva, oltre il limite segnato dalle esigenze di prevenzione dei delitti a difesa dei beni giuridici; o se piuttosto non occorra promuovere un modello di rieducazione che sia rispettoso dei diritti di dignità della persona e della sua libertà morale. E dunque, ciò che ci si propone anche solo di lambire è questo fenomeno che si può definire di “trasfigurazione/mistificazione simbolica della funzione rieducativa” che, a sua volta, sottende un mascheramento della reale afflittività della risposta punitiva per effetto della enfattizzazione della “curvatura special-preventiva positiva” della stessa. La svolta del sistema penale, sin dalla fondamentale riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, e la connessa evoluzione verso l’affievolimento della logica custodialistica, hanno aperto vasti spazi di controllo penale — ovviamente alternativi carcere — all’interno dei quali, con il riemergere del carattere afflittivo del diritto penale sotto forme mascherate<sup>(30)</sup>, covano situazioni di pericolo per il garantismo punitivo che nel frattempo si è ritratto,

---

colpevolezza, all’intervento punitivo cfr. per tutti L. Eusebi, *La pena in crisi*, cit., 84: «pur non potendo costituire funzione autonoma della pena, la risocializzazione richiede, in sintesi, che gli scopi preventivi siano perseguiti secondo modalità sanzionatorie le quali non smentiscano, nella loro struttura, i principi cui il diritto penale vorrebbe motivare e consentono al condannato un futuro credibile di integrazione, piuttosto che di emarginazione».

(28) L’espressione è di M. Pavarini, *La pena utile, la sua crisi e il disincanto: una pena senza scopo*, in *Rass. penit. e crim.*, 1983, 1. Va dato atto di un’opinione diametralmente opposta di L. Eusebi, *Tra crisi dell’esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it.*, 1993, 493 ss., 494, che reputa la prospettiva di recupero del condannato come l’unica idonea a garantire efficacia preventiva al sistema sanzionatorio e, cioè, ad assicurare i migliori livelli di prevenzione.

(29) G. Cocco, *Punibilità e pene*, cit., 45.

(30) Sulla irriducibile terribilità del penale cfr. F. Giunta, *L’eccezione come regola del diritto penale. Metamorfosi di un paradigma*, Milano, 2023, 143 s.